

Sentenza della Corte del 14 dicembre 2000. - Masterfoods Ltd contro HB Ice Cream Ltd. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Supreme Court - Irlanda. - Concorrenza - Artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) - Procedimenti paralleli dinanzi ai giudici nazionali e comunitari. - Causa C-344/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-11369

Parole chiave

Concorrenza - Norme comunitarie - Applicazione da parte dei giudici nazionali - Valutazione di un accordo o di una pratica già oggetto di una decisione della Commissione - Presupposti

[Trattato CE, artt 85, n. 1, e 86 (divenuti artt. 81, n. 1, CE e 82 CE) e art. 173, quinto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quinto comma, CE)]

Massima

Per non violare il principio generale di certezza del diritto, un giudice nazionale, quando si pronuncia su un accordo o su una pratica la cui compatibilità con gli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato (divenuti artt. 81, n. 1, CE e 82 CE) costituisce già oggetto di decisione da parte della Commissione, non può adottare una decisione contrastante con quella della Commissione, anche se quest'ultima è in contrasto con la decisione pronunciata da un giudice nazionale di primo grado.

E' irrilevante, al riguardo, il fatto che, nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione da parte del suo destinatario ai sensi dell'art. 173, quinto comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quinto comma, CE), il presidente del Tribunale abbia sospeso l'esecuzione della decisione della Commissione.

Dopo la proposizione nei termini di un siffatto ricorso di annullamento, è compito del giudice nazionale valutare se si debba sospendere il procedimento fino alla pronuncia di una sentenza definitiva da parte dei giudici comunitari sul ricorso di annullamento, ovvero al fine di deferire alla Corte una questione pregiudiziale. Qualora la soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale dipenda dalla validità della decisione della Commissione, risulta dall'obbligo di leale collaborazione che il giudice nazionale dovrebbe sospendere il procedimento fino alla pronuncia di una sentenza definitiva da parte dei giudici comunitari sul ricorso di annullamento, a meno che non consideri che, nelle circostanze del caso di specie, è giustificato deferire una questione pregiudiziale alla Corte in merito alla validità della decisione della Commissione. Il giudice nazionale è tenuto a valutare la necessità di disporre misure provvisorie, per la salvaguardia degli interessi delle parti in attesa della sua pronuncia definitiva.

(v. punti 51-53, 55-60 e dispositivo)

Parti

Nel procedimento C-344/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Supreme Court (Irlanda) nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra

Masterfoods Ltd

e

HB Ice Cream Ltd

e tra

HB Ice Cream Ltd

e

*Masterfoods Ltd, che agisce con la denominazione commerciale «Mars Ireland»,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 85, 86 e 222 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 295 CE),*

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón (relatore), R. Schintgen e dalla signora F. Macken, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Masterfoods Ltd, dal signor D. O'Donnell, SC, su incarico dei signori A. Cox e P.G.H. Collins, solicitors;

- per la HB Ice Cream Ltd, dai signori M.M. Collins, B. Shipsey e M. Cush, SC, su incarico di Hayes & Sons e di Slaughter & May, solicitors;

- per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e R. Loosli-Surrans, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

- per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal professor L. Daniele, del foro di Trieste, esperto presso il detto Ministero;

- per il governo svedese, dal signor A. Kruse, departementsråd presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor N. Green, QC;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori B. Doherty e W. Wils, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Masterfoods Ltd, rappresentata dai signori P.G.H. Collins e D. O'Donnell, della HB Ice Cream Ltd, rappresentata dai signori M.M. Collins e B. Shipsey, del governo svedese, rappresentato dal signor A. Kruse, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J.E. Collins, assistito dal signor A. Robertson, barrister, e della Commissione, rappresentata dai signori B. Doherty e W. Wils, all'udienza del 15 marzo 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 16 giugno 1998, pervenuta in cancelleria il 21 settembre successivo, la Supreme Court ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 85, 86 e 222 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 295 CE).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di due controversie tra la Masterfoods Ltd (in prosieguo: la «Masterfoods») e la HB Ice Cream Ltd, divenuta Van den Bergh Foods Ltd (in prosieguo: la «HB»), in merito alla clausola di esclusiva inclusa negli accordi di fornitura di frigocongelatori stipulati tra quest'ultima e venditori al dettaglio di gelati per consumo immediato.

Le cause principali

3 La HB, società controllata al 100% del gruppo Unilever, è il principale produttore di gelati in Irlanda. Da alcuni anni la HB fornisce ai dettaglianti di gelati, a titolo gratuito o in cambio di un canone

irrilevante, frigocongelatori dei quali si riserva la proprietà, a condizione che essi siano usati esclusivamente per i gelati di produzione della HB (in prosieguo: la «clausola di esclusiva»).

4 La Masterfoods, una società controllata della società americana Mars Inc., penetrava nel mercato irlandese dei gelati nel 1989.

5 A partire dall'estate 1989, numerosi dettaglianti che disponevano di frigocongelatori forniti dalla HB cominciavano a conservarvi e a presentarvi i prodotti della Masterfoods. La HB chiedeva allora il rispetto della clausola di esclusiva.

6 Nel marzo 1990 la Masterfoods agiva in giudizio dinanzi alla High Court (Irlanda) per far dichiarare, in particolare, la nullità della clausola di esclusiva ai sensi del diritto nazionale e degli artt. 85 e 86 del Trattato. La HB agiva separatamente per ottenere ingiunzioni che vietassero alla Masterfoods di indurre i dettaglianti a non rispettare la clausola di esclusiva. Le due società chiedevano il risarcimento dei danni.

7 Nell'aprile 1990 la High Court pronunciava un'ingiunzione provvisoria a favore della HB.

8 Il 28 maggio 1992 la High Court si pronunciava nel merito dei ricorsi proposti, rispettivamente, dalla Masterfoods e dalla HB. Respingeva il ricorso della Masterfoods ed emetteva un'ordinanza definitiva in favore della HB, vietando alla Masterfoods, mediante un'ingiunzione permanente, di indurre i dettaglianti a conservare i suoi prodotti nei frigocongelatori di proprietà della HB. La domanda di risarcimento danni della HB veniva tuttavia respinta.

9 Il 4 settembre 1992 la Masterfoods impugnava tali decisioni dinanzi alla Supreme Court.

10 Parallelamente a tale procedimento contenzioso, il 18 settembre 1991 la Masterfoods depositava una denuncia contro la HB presso la Commissione delle Comunità europee, a norma dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). Detta denuncia verteva sulla fornitura, effettuata dalla HB ad un gran numero di dettaglianti, di frigocongelatori che dovevano essere utilizzati esclusivamente per i prodotti di detta marca.

11 Il 29 luglio 1993, nella sua comunicazione degli addebiti alla HB, la Commissione considerava che il sistema di distribuzione di quest'ultima violasse gli artt. 85 e 86 del Trattato.

12 L'8 marzo 1995, in seguito a diversi colloqui con la Commissione, la HB le notificava delle proposte di modifica al fine di ottenere un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato. Il 15 agosto 1995 la Commissione, conformemente all'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, pubblicava una comunicazione annunciando la propria intenzione di mostrarsi favorevole al sistema di distribuzione della HB.

13 Tuttavia, il 22 gennaio 1997, ritenendo che le modifiche proposte non avessero sortito il risultato previsto in termini di libero accesso ai punti vendita, la Commissione indirizzava alla HB una nuova comunicazione degli addebiti.

14 Con decisione 11 marzo 1998, 98/531/CE, relativa ad un procedimento in applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CE nei confronti di Van den Bergh Foods Limited (Casi IV/34.073, IV/34.395 e IV/35.436) (GU L 246, pag. 1), la Commissione dichiarava che:

- costituisce un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE la clausola di esclusiva inclusa negli accordi per la fornitura di frigocongelatori, stipulati in Irlanda tra la HB ed i rivenditori, per quanto riguarda l'installazione di frigocongelatori presso i punti vendita che dispongono soltanto di apparecchiature fornite da tale impresa per la conservazione di gelati in confezione monodose per consumo immediato e che non possiedono uno o più frigocongelatori propri o forniti da altri produttori di gelati (art. 1 della decisione 98/531)

e

- costituiscono un'infrazione all'articolo 86 del Trattato CE le pressioni esercitate dalla HB sui rivenditori dell'Irlanda che non dispongono di frigocongelatori propri o forniti da un produttore di gelati diverso da Van den Bergh Foods Limited, affinché sottoscrivano gli accordi per la fornitura di frigocongelatori soggetti ad un vincolo di esclusiva, proponendo di fornire loro i frigocongelatori per la conservazione di gelati per consumo immediato in confezione monodose e di effettuare la manutenzione di detti frigocongelatori, senza oneri diretti per i rivenditori (art. 3 della decisione 98/531).

15 Essa respingeva inoltre la richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CE (art. 2 della decisione 98/531) ed intimava alla HB di porre fine immediatamente alle infrazioni constatate e di astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento avente il medesimo scopo o il medesimo effetto (art. 4 della decisione 98/531). Intimava parimenti alla HB di comunicare ai rivenditori, con i

quali aveva stipulato accordi per la fornitura di frigocongelatori che costituiscono oggetto dell'infrazione constatata all'art. 1 della decisione 98/531, il testo completo degli artt. 1 e 3 di detta decisione e di informarli che la clausola d'esclusiva inclusa nei detti accordi è nulla (art. 5 della decisione 98/531).

16 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 21 aprile 1998 e registrato con il numero T-65/98, la HB, agendo con la sua attuale denominazione Van den Bergh Foods Ltd, ha proposto, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), un ricorso diretto all'annullamento della decisione 98/531.

17 Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la HB ha del pari presentato, ai sensi dell'art. 185 del Trattato CE (divenuto art. 242 CE), una domanda di sospensione dell'esecuzione di tale decisione fino alla pronuncia nel merito da parte del Tribunale.

18 In tali circostanze, la Supreme Court ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) In considerazione della sentenza e delle ordinanze della High Court (Irlanda) emanate il 28 maggio 1992, della decisione della Commissione delle Comunità europee 11 marzo 1998 e dei ricorsi proposti dalla Van den Bergh Foods Ltd, ai sensi degli artt. 173, 185 e 186 del Trattato istitutivo della Comunità europea (in prosieguo: il "Trattato CE"), diretti all'annullamento e alla sospensione della detta decisione,

a) se l'obbligo di leale collaborazione con la Commissione, così come interpretato dalla Corte di giustizia, imponga alla Supreme Court di sospendere il procedimento fino alla pronuncia del Tribunale di primo grado sul ricorso dinanzi ad esso proposto contro la citata decisione della Commissione, e fino alla pronuncia della Corte di giustizia sull'eventuale ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado;

b) se una decisione della Commissione, che riguardi un soggetto privato (e che costituisca oggetto di un ricorso di annullamento e di un'istanza di sospensione proposti dal medesimo), che dichiari che il contratto di fornitura di congelatori stipulato dal suddetto è in contrasto con gli artt. 85, n. 1, e/o 86 del Trattato CE, impedisca a tale soggetto di chiedere la conferma di una sentenza in senso contrario, pronunciata in suo favore da un giudice nazionale su questioni identiche o analoghe in relazione agli artt. 85 e 86 del Trattato, quando la detta sentenza sia oggetto di impugnazione dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado.

La seconda e la terza questione sorgono solamente in caso di soluzione negativa della prima questione, lett. a).

2) In considerazione del contesto economico e giuridico degli accordi di cui trattasi relativi all'uso delle vetrine frigorifero nell'ambito del mercato dei prodotti di gelateria consistenti in confezioni singole di consumo immediato, se la prassi in base alla quale un produttore e/o fornitore di prodotti di gelateria metta a disposizione dei rivenditori un frigorifero senza diretto corrispettivo - ovvero induca in altro modo i rivenditori ad accettare l'uso del frigorifero - subordinatamente alla condizione che il rivenditore non conservi nel frigorifero altri prodotti di gelateria che non siano quelli provenienti dal detto produttore e/o fornitore costituisca una violazione delle disposizioni agli artt. 85, n. 1, e/o 86 del Trattato CE.

3) Se la legittimità, rispetto agli artt. 85 e 86 del Trattato CE, della clausola di esclusiva contenuta negli accordi relativi all'uso dei frigoriferi possa derivare dalle disposizioni dell'art. 222 del Trattato CE».

19 Con ordinanza 7 luglio 1998, causa T-65/98 R, Van den Bergh Foods/Commissione (Racc. pag. II-2641), il presidente del Tribunale ha sospeso l'esecuzione della decisione 98/531 fino alla pronuncia della sentenza definitiva del Tribunale nella causa T-65/98.

20 Con ordinanza 28 aprile 1999 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale, conformemente all'art. 47, terzo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, ha sospeso il procedimento nella causa T-65/98, fino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa in esame.

Sulla prima questione

Osservazioni delle parti

21 La Masterfoods rileva, in via preliminare, che una soluzione negativa della prima questione avrebbe l'effetto che un giudice nazionale che statuisca in ultimo grado possa deferire alla Corte questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 85 e 86 del Trattato nel momento in cui questioni praticamente identiche sono già all'esame del Tribunale nell'ambito di un ricorso proposto avverso una decisione della

Commissione adottata in applicazione di detti articoli. La sentenza pronunciata dalla Corte su rinvio pregiudiziale sarebbe quindi applicata dal giudice nazionale alla controversia di cui è investito, mentre nello stesso tempo il Tribunale, ed eventualmente la Corte in caso di impugnazione, esaminerebbero il ricorso contro la decisione della Commissione. Sarebbe inoltre del tutto possibile che tale applicazione intervenga prima che il procedimento contro la detta decisione sia concluso.

22 Inoltre, la Masterfoods e il governo francese, richiamandosi alla sentenza 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis (Racc. pag. I-935, punti 44 e 45), e al punto 4 della comunicazione della Commissione 93/C 39/05, relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE (GU 1993, C 39, pag. 6; in prosieguo: la «comunicazione»), ricordano che la Commissione è responsabile dell'attuazione e dell'orientamento della politica comunitaria della concorrenza e deve agire a tal fine nell'interesse pubblico, mentre i giudici nazionali tutelano i diritti soggettivi dei singoli nei loro rapporti reciproci.

23 Ad avviso della Masterfoods, la Commissione esercita i suoi poteri e adotta decisioni quando ciò si impone nell'interesse della Comunità (sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. pag. II-2223, punti 77 e 85-87, nonché punto 13 della comunicazione). Essa darebbe priorità ai casi che presentano un particolare interesse politico, economico o giuridico per la Comunità. Le sue decisioni sarebbero vincolanti in tutti i loro elementi per i destinatari delle medesime.

24 Ne conseguirebbe che la Commissione è l'autorità adeguata per l'adozione delle decisioni relative a questioni di interesse comunitario.

25 Per quanto riguarda il procedimento di cui all'art. 177 del Trattato, la Masterfoods sostiene che, contrariamente al procedimento di cui all'art. 173 del Trattato, la Corte non ha alcun potere di accertamento dei fatti e può pronunciarsi soltanto su questioni di diritto, lasciando al giudice nazionale il compito di statuire sulla questione applicando la decisione della Corte ai fatti accertati nel corso del procedimento nazionale.

26 Sussisterebbe un rischio significativo che, applicando una sentenza della Corte su rinvio pregiudiziale, un giudice nazionale che decide in ultimo grado possa adottare una decisione incompatibile con una decisione della Commissione, se quest'ultima è confermata dal Tribunale o, eventualmente, dalla Corte in sede di impugnazione, ovvero con la decisione definitiva del Tribunale o della Corte, nel caso in cui la decisione della Commissione non sia interamente confermata. La necessità di evitare simili decisioni contraddittorie sarebbe uno degli elementi dell'obbligo di cooperazione tra i giudici nazionali e le istituzioni comunitarie, concepito per garantire l'applicazione del principio della certezza del diritto (sentenza Delimitis, citata, punto 47).

27 Sia la Masterfoods sia il governo francese osservano come la necessità di evitare decisioni contraddittorie valga del pari per la cooperazione tra i giudici nazionali e il Tribunale investito, in primo grado, di un ricorso contro una decisione della Commissione. Secondo il governo francese, un giudice nazionale deve sospendere il procedimento se vi è un rischio di contraddizione tra la sua futura decisione e quella del giudice comunitario, vale a dire un reale problema di certezza del diritto o di leale cooperazione. La necessità della sospensione risulterebbe tanto più giustificata se si tratta di un giudice nazionale che decide in ultimo grado.

28 La Masterfoods aggiunge che, emettendo un'adeguata ordinanza interlocutoria, il giudice nazionale può evitare qualsiasi ingiustizia causata dal ritardo conseguente ad una sospensione del procedimento.

29 La HB e i governi italiano e del Regno Unito rilevano, preliminarmente, che i giudici nazionali e la Commissione dispongono di competenze concorrenti per l'applicazione degli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato (sentenza Delimitis, citata, punti 44 e 45) e che tali articoli producono effetti diretti nei rapporti tra privati (sentenza 30 gennaio 1974, causa 127/73, BRT, detta «BRT I», Racc. pag. 51).

30 Ad avviso della HB, nelle cause principali il conflitto tra la decisione 98/531 e la sentenza della High Court è in contrasto con il principio della certezza del diritto così come interpretato dalla Corte nel punto 47 della sentenza Delimitis. Detta sentenza non fornirebbe però alcuna diretta indicazione sul modo di evitare o di ridurre al minimo il pericolo di arrivare a decisioni contraddittorie in circostanze in cui al Commissione sarebbe responsabile della creazione di una situazione di incertezza sul piano giuridico, essendo intervenuta in merito ad una causa che era già oggetto di un procedimento dinanzi al giudice nazionale.

31 Dalla giurisprudenza risulterebbe che l'obbligo di cooperare lealmente può, in circostanze adeguate, indurre un giudice nazionale che agisce nell'esercizio del suo potere discrezionale a sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente (sentenze Delimitis e Automec/Commissione, citate). Inoltre, il

giudice nazionale potrebbe incontestabilmente disporre un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato (punto 32 della comunicazione).

32 Considerato che la decisione 98/531 è stata adottata in violazione dell'obbligo di leale cooperazione e che essa è attualmente sospesa fino alla pronuncia del Tribunale sul ricorso di annullamento, e tenuto conto del principio secondo cui la detta decisione non vincola il giudice di rinvio, ma al massimo gli fornisce elementi importanti per la pronuncia della sua decisione (punto 20 della comunicazione), la HB considera che una sospensione del procedimento dinanzi alla Supreme Court non costituirebbe il provvedimento più adeguato. Per contro, una sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale fino al momento della pronuncia della Corte sul rinvio pregiudiziale e dell'applicazione di tale decisione da parte della Supreme Court consentirebbe al Tribunale di statuire sul ricorso di annullamento proposto dalla HB beneficiando dell'interpretazione della Corte sui punti di diritto sollevati nelle due cause principali.

33 La HB aggiunge che una decisione della Commissione non vincola un giudice nazionale allo stesso modo di una sentenza del Tribunale o della Corte e, inoltre, non può privare una parte del diritto di far valere i propri argomenti. Il diritto di agire in giudizio sarebbe tutelato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950, e riconosciuto dalle costituzioni degli Stati membri, cosicché dovrebbe essere considerato un principio fondamentale del diritto comunitario (sentenza 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18).

34 Secondo il governo italiano, l'obbligo di cooperazione imposto dall'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) alla Commissione e ai giudici nazionali non può spingersi sino a privare i giudici nazionali della loro competenza autonoma e specifica.

35 A tale riguardo, esso ricorda che, se la Commissione ha instaurato un procedimento in un determinato caso di violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, il giudice nazionale investito di una controversia relativa a detto caso non è tenuto a sospendere il procedimento nell'attesa dell'esito dell'azione della Commissione (sentenza BRT I, citata, punto 21). Sebbene, nelle cause principali, il procedimento instaurato dalla Commissione si sia concluso con una vera e propria decisione ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, tale decisione non sarebbe definitiva. Sarebbe stata impugnata dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 173 del Trattato e soprattutto sarebbe stata sospesa ai sensi dell'art. 185 del Trattato.

36 Il governo italiano fa valere che il giudice nazionale ha l'obbligo di tenere conto della decisione della Commissione nella propria sentenza, a meno che intenda contestarne la validità formulando, in applicazione dell'art. 177 del Trattato, una questione pregiudiziale. Quest'ultima possibilità, tuttavia, non sussisterebbe se la parte che contesta la decisione era legittimata ad impugnarla ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato e non lo ha fatto (sentenza 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I-833). Se, per contro, la decisione della Commissione è stata contestata dinanzi al Tribunale, il giudice nazionale, invece di formulare una questione pregiudiziale sulla validità di tale decisione, avrebbe la facoltà, ma non l'obbligo, di sospendere il procedimento in attesa della decisione del giudice comunitario.

37 Il governo del Regno Unito rileva che una decisione della Commissione è, conformemente all'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE), vincolante per i destinatari da essa designati, che essa entra in vigore alla data della sua notificazione e si presume valida finché non ne sia stata dichiarata l'invalidità dal Tribunale o dalla Corte in seguito ad un ricorso proposto ai sensi degli artt. 173 o 177 del Trattato.

38 Secondo tale governo, dal principio generale della certezza del diritto e dal dovere di cooperazione di cui all'art. 5 del Trattato risulta che i giudici nazionali devono esercitare le loro competenze in modo tale da evitare qualsiasi rischio significativo di conflitto, non solo riguardo a decisioni non ancora adottate dalla Commissione, ma anche a decisioni formalmente adottate.

39 Tale rischio potrebbe essere evitato in diversi modi. In primo luogo, qualora i giudici nazionali ritengano che la decisione della Commissione sia errata in punto di fatto, potrebbero sospendere il procedimento ed invitare la Commissione a riesaminare la sua decisione. In secondo luogo, i giudici nazionali potrebbero sottoporre una questione alla Corte in merito alla validità della decisione della Commissione, conformemente all'art. 177 del Trattato. In terzo luogo, nel caso in cui l'impugnazione della decisione della Commissione sia pendente dinanzi al Tribunale, essi potrebbero sospendere il giudizio in attesa della sentenza. Il giudice nazionale sarebbe tenuto a sospendere il procedimento quando esiste il rischio che la decisione che esso intende emettere possa entrare in conflitto con una

decisione esistente o futura delle istituzioni comunitarie (sentenze 12 dicembre 1967, causa 23/67, Brasserie de Haecht, Racc. pag. 479; BRT I, citata; Delimitis, citata, e 15 dicembre 1994, causa C-250/92, DLG, Racc. pag. I-5641). In quarto luogo, dato che ciascun rischio di conflitto non dovrebbe giustificare il ritardo del procedimento dinanzi ai giudici nazionali, il giudice nazionale dovrebbe, quando si pronuncia, valutare la rilevanza dell'addotto rischio di conflitto per la causa considerata. Inoltre, se decidesse di sospendere il procedimento, il giudice nazionale dovrebbe esaminare se debba adottare misure provvisorie.

40 La Commissione rileva come la situazione in questione nelle cause principali sia quella in cui una decisione della Commissione, basata sull'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, è ancora suscettibile di annullamento da parte del Tribunale. Detta decisione costituirebbe un atto comunitario vincolante. La competenza per dichiarare l'invalidità di un atto siffatto sarebbe riservata ai giudici comunitari.

41 In una simile situazione, al fine di evitare il rischio di decisioni contraddittorie, il giudice nazionale dovrebbe in via di principio sospendere il procedimento fino alla pronuncia di una sentenza definitiva sul ricorso di annullamento della decisione della Commissione (sentenza Delimitis, citata, punto 52).

42 Qualora il giudice nazionale ritenesse di non poter attendere, potrebbe sottoporre alla Corte una domanda pregiudiziale (sentenza Delimitis, citata, punto 54). In un caso del genere, un giudice nazionale la cui decisione non è suscettibile di impugnazione, come la Supreme Court, sarebbe tenuto ad investire la Corte di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato. Non sarebbe tuttavia tenuto a farlo immediatamente, ma potrebbe attendere l'esito del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale e della successiva impugnazione, e valutare in seguito se possa ancora sussistere un ragionevole dubbio.

43 Considerato lo scopo dell'affiancamento del Tribunale alla Corte, vale a dire il miglioramento della tutela giurisdizionale dei singoli e il mantenimento della qualità e dell'efficacia del controllo giurisdizionale nell'ordinamento giuridico comunitario (sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punto 41), la Commissione si chiede se la migliore soluzione non sia quella di attendere la sentenza definitiva sul ricorso di annullamento della decisione della Commissione.

44 Quanto al fatto che la decisione della Commissione è stata sospesa, la Commissione rileva come, se il Tribunale e, eventualmente, la Corte in sede di impugnazione confermassero la legittimità di detta decisione, il rischio di conflitto con la decisione di un giudice nazionale non sarebbe stato eliminato, ma semplicemente rinviato.

Giudizio della Corte

45 Occorre innanzi tutto ricordare i principi che disciplinano la ripartizione di competenze tra la Commissione e i giudici nazionali in merito all'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza.

46 La Commissione, investita dall'art. 89, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 85, n. 1, CE) del compito di vigilare sull'applicazione dei principi fissati dagli artt. 85 e 86 del Trattato, è responsabile dell'attuazione e dell'orientamento della politica comunitaria della concorrenza. Ad essa spetta, sotto il controllo del Tribunale e della Corte, adottare decisioni individuali in base ai regolamenti di procedura in vigore, nonché adottare regolamenti di esenzione. Al fine di svolgere efficacemente il suo compito, la cui esecuzione comporta necessariamente valutazioni complesse in materia economica, essa ha il diritto di attribuire un diverso grado di priorità alle denunce con cui viene adita (sentenze Delimitis, citata, punto 44, e 4 marzo 1999, causa C-119/97 P, Ufex e a./Commissione, Racc. pag. I-1341, punto 88).

47 La Commissione dispone di una competenza esclusiva per l'adozione delle decisioni di applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato in forza dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 17 (sentenza Delimitis, punto 44). Per contro, essa divide la sua competenza nell'applicazione degli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato CE con i giudici nazionali (sentenza Delimitis, punto 45). Queste ultime disposizioni producono effetti diretti nei rapporti fra i singoli e attribuiscono direttamente agli interessati diritti che i giudici nazionali devono tutelare (sentenza BRT I, citata, punto 16). Detti giudici rimangono quindi competenti ad applicare gli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato, anche dopo che la Commissione ha instaurato un procedimento a norma degli artt. 2, 3 o 6 del regolamento n. 17 (sentenza BRT I, punti 17-20).

48 Nonostante tale ripartizione di competenze, al fine di svolgere il ruolo assegnatole dal Trattato, la Commissione non può essere vincolata da una decisione emessa da un giudice nazionale in forza degli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato. La Commissione ha dunque il diritto di adottare in qualsiasi momento decisioni individuali per l'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, anche qualora un accordo o un

pratica costituisca già l'oggetto di una decisione del giudice nazionale e la prevista decisione della Commissione sia in contrasto con la detta decisione giurisdizionale.

49 Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che l'obbligo, imposto agli Stati membri dall'art. 5 del Trattato, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto comunitario e di astenersi dall'adottare i provvedimenti che possono mettere in pericolo la realizzazione degli scopi del Trattato vale per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali (v., in tal senso, sentenza 17 dicembre 1998, causa C-2/97, IP, Racc. pag. I-8597, punto 26).

50 Ora, una decisione adottata dalla Commissione in applicazione degli artt. 85, n. 1, 85, n. 3, o 86 del Trattato è, ai sensi dell'art. 189, quarto comma, del Trattato, vincolante in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

51 Nel punto 47 della citata sentenza Delimitis la Corte ha dichiarato che, affinché non venga violato il principio generale della certezza del diritto, i giudici nazionali, quando si pronunciano su accordi o pratiche che possono costituire ancora oggetto di decisione da parte della Commissione, devono evitare di adottare decisioni incompatibili con una decisione che la Commissione intende adottare per l'applicazione degli artt. 85, n. 1, e 86, nonché dell'art. 85, n. 3.

52 A fortiori, i giudici nazionali, quando si pronunciano su accordi o pratiche che sono già oggetto di decisione da parte della Commissione, non possono adottare decisioni in contrasto con quella della Commissione, anche se quest'ultima è in contrasto con la decisione pronunciata da un giudice nazionale di primo grado.

53 Al riguardo, è privo di pertinenza il fatto che il presidente del Tribunale abbia sospeso l'esecuzione della decisione 98/531 fino alla pronuncia della sentenza definitiva del Tribunale nella causa dinanzi ad esso pendente. Infatti, gli atti delle istituzioni comunitarie godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità, fintantoché non saranno annullati o revocati (sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I-2555, punto 48). La decisione del giudice del procedimento sommario di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 185 del Trattato ha soltanto efficacia provvisoria. Essa non pregiudica i punti di diritto o di fatto controversi, né anticipa le conseguenze della decisione che verrà pronunciata più avanti nella causa principale (ordinanza 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 22).

54 Peraltro, un giudice nazionale, quando nutre dubbi in merito alla validità o all'interpretazione di un atto di un'istituzione comunitaria, può o deve, conformemente all'art. 177, secondo e terzo comma, del Trattato, deferire una questione pregiudiziale alla Corte.

55 Se, come nelle cause principali, il destinatario della decisione della Commissione ha presentato, entro il termine di cui all'art. 173, quinto comma, del Trattato, un ricorso di annullamento contro la medesima ai sensi del detto articolo, è compito del giudice nazionale valutare se si debba sospendere il procedimento fino alla pronuncia di una sentenza definitiva sul detto ricorso di annullamento, ovvero al fine di deferire alla Corte una questione pregiudiziale.

56 A tale proposito, va ricordato che l'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza si fonda su un obbligo di leale cooperazione tra, da un lato, i giudici nazionali, e, dall'altro, rispettivamente, la Commissione e i giudici comunitari, obbligo nell'ambito del quale ciascuno agisce in funzione del ruolo assegnatogli dal Trattato.

57 Quando la soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale dipende dalla validità della decisione della Commissione, dall'obbligo di leale cooperazione deriva che il giudice nazionale, al fine di evitare di emettere una decisione incompatibile con quella della Commissione, dovrebbe sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva sul ricorso di annullamento da parte dei giudici comunitari, a meno che esso non ritenga che, nelle circostanze del caso di specie, sia giustificato deferire alla Corte una questione pregiudiziale sulla validità della decisione della Commissione.

58 Occorre sottolineare al riguardo che il giudice nazionale, quando sospende il procedimento, è tenuto a valutare la necessità di disporre misure provvisorie, per la salvaguardia degli interessi delle parti in attesa della sua pronuncia definitiva.

59 Nella fattispecie, dall'ordinanza di rinvio emerge come il mantenimento dell'ingiunzione permanente emessa dalla High Court, che vieta alla Masterfoods di indurre i dettaglianti a conservare i suoi prodotti in frigocongelatori di proprietà della HB, dipenda dalla validità della decisione 98/531. Pertanto,

dall'obbligo di leale cooperazione deriva che il giudice di rinvio dovrebbe sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva sul ricorso di annullamento da parte dei giudici comunitari, a meno che esso non ritenga che, nelle circostanze del caso di specie, sia giustificato deferire alla Corte una questione pregiudiziale sulla validità della decisione della Commissione.

60 La prima questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che un giudice nazionale, quando si pronuncia su un accordo o su una pratica la cui compatibilità con gli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato costituisce già oggetto di decisione da parte della Commissione, non può adottare una decisione contrastante con quella della Commissione, anche se quest'ultima è in contrasto con la decisione pronunciata da un giudice nazionale di primo grado. Qualora il destinatario della decisione della Commissione abbia presentato, entro il termine di cui all'art. 173, quinto comma, del Trattato, un ricorso di annullamento contro la medesima, è compito del giudice nazionale valutare se si debba sospendere il procedimento fino alla pronuncia di una sentenza definitiva sul detto ricorso di annullamento, ovvero al fine di deferire alla Corte una questione pregiudiziale.

Sulla seconda e terza questione

61 La seconda e la terza questione sono state sollevate unicamente nel caso di soluzione negativa della prima questione. Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere le altre.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

62 Le spese sostenute dai governi francese, italiano, svedese e da quello del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dalla Supreme Court con ordinanza 16 giugno 1998, dichiara:

Un giudice nazionale, quando si pronuncia su un accordo o su una pratica la cui compatibilità con gli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81, n. 1, CE e 82 CE) costituisce già oggetto di decisione da parte della Commissione, non può adottare una decisione contrastante con quella della Commissione, anche se quest'ultima è in contrasto con la decisione pronunciata da un giudice nazionale di primo grado. Qualora il destinatario della decisione della Commissione abbia presentato, entro il termine di cui all'art. 173, quinto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quinto comma, CE), un ricorso di annullamento contro la medesima, è compito del giudice nazionale valutare se si debba sospendere il procedimento fino alla pronuncia di una sentenza definitiva sul detto ricorso di annullamento, ovvero al fine di deferire alla Corte una questione pregiudiziale.